



noyb – European Center for Digital Rights
Goldschlagstraße 172/4/3/2
1140 Vienna
AUSTRIA

A:
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00187 Roma

Via E-Mail: [REDACTED]

Vienna, 12 agosto 2024

numero del caso noyb: **C087-06**

Reclamante: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Rappresentato ex
Articolo 80(1) GDPR da: **noyb – European Centre for Digital Rights**
Goldschlagstraße 172/4/3/2, 1140 Vienna, Austria

Nei confronti di: **Twitter International Unlimited Company**
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07, Irlanda

Riguardo a: L'utilizzo di dati personali per forme indefinite di “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” e la conseguente violazione degli articoli 5, paragrafi 1 e 2, 6, paragrafi 1 e 4, 9, paragrafo 1, 12, paragrafi 1 e 2, 13, paragrafi 1 e 2, 17, paragrafo 1, lettera c), 18, paragrafo 1, lettera d), 19, 21, paragrafo 1, e 25 GDPR

RECLAMO

PREMESSA

Presentiamo il seguente reclamo essendo a conoscenza della recente azione promossa dall'autorità di controllo irlandese dinnanzi alla *High Court* (cfr. caso H.MCA.2024.0000411). Tale azione si è resa necessaria in quanto l'autorità di controllo irlandese (DPC) non ha il potere di ordinare direttamente la limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 58 del GDPR. La prima udienza pubblica relativa a questo procedimento, tenutasi l'8 agosto 2024, ha rivelato il seguente contesto:

- Da Settembre 2023, Twitter e la DPC sono stati impegnati in consultazioni ai sensi dell'articolo 36 del GDPR, in quanto Twitter stessa ha concluso che il trattamento dei dati degli utenti per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale costituirebbe un "rischio elevato".
- Twitter ha iniziato il trattamento il 7 Maggio 2024, senza alcuna informazione pubblica o avviso agli interessati. Sulla base degli scambi avvenuti davanti alla *High Court* irlandese, sembra che anche la DPC non sia stata informata dell'inizio del trattamento, nonostante fosse in corso una procedura ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.
- La DPC ha richiesto alla *High Court* irlandese ciò che le parti hanno definito "procedure di mitigazione rafforzate", attuate dal titolare del trattamento il 16 Luglio 2024. Supponiamo che queste "procedure di mitigazione rafforzate" siano costituite dal pulsante di "opt-out" implementato da Twitter (si veda il paragrafo 3.2.1). Non siamo a conoscenza di altre misure di "mitigazione" adottate da Twitter.
- La trattazione della causa davanti alla *High Court* irlandese ha rivelato che Twitter non è riuscita ad adottare queste "procedure di mitigazione potenziate" a causa di non meglio definiti "problemi tecnici". Ciò significa che Twitter non è riuscita a implementare nemmeno quelle funzioni di mitigazione che erano state concordate con la DPC. Non è chiaro quali fossero questi "problemi tecnici".
- Dato che la DPC ha avviato questo procedimento, richiedendo un provvedimento d'urgenza, durante il periodo di pausa estiva della *High Court*, presumiamo che Twitter abbia informato solo di recente la DPC del fatto che il trattamento fosse già in corso.
- L'8 Agosto 2024 la DPC e Twitter hanno concordato un impegno a sospendere qualsiasi ulteriore trattamento di dati personali dell'UE (oltre alla memorizzazione di dati personali) a fini di formazione dell'intelligenza artificiale. Non è chiaro se i dati personali già inseriti nei sistemi saranno coperti da questo impegno e come la differenziazione tra dati UE e non UE sarà effettivamente implementata (si veda il punto 3.4.3.).
- Siamo a conoscenza del fatto che la DPC ha adottato una procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66 del GDPR, o si è impegnata a farlo presto.

In relazione a questo reclamo, vogliamo sottolineare come la procedura in corso presso la DPC sembri coprire solo violazioni procedurali riguardanti l'articolo 36 del GDPR.

Dato che la DPC ha "negoziato" l'attuazione di misure di mitigazione ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR, essa sembra accettare, in generale, che il trattamento possa rientrare nell'ambito di tale norma. *noyb* respinge radicalmente questa posizione. Notiamo inoltre che non vi è alcuna indicazione che tutti gli altri elementi sollevati in questo reclamo siano coperti dalle attuali azioni della DPC.

Inoltre, notiamo come la DPC non abbia intrapreso azioni a lungo termine, ma abbia solo concordato un "impegno" con Twitter. Ciò significa che nessuno dei rimedi richiesti in questo reclamo è attuato in questo momento.

Riteniamo pertanto che la materia oggetto del presente reclamo non sia esaurita dai procedimenti giudiziari promossi dalla DPC.

1. PANORAMICA GENERALE

A partire almeno dal 26 luglio 2024, Twitter International Unlimited Company (di seguito “Twitter”, “il titolare del trattamento” o “il titolare”) ha introdotto una nuova impostazione predefinita sulla sua piattaforma “X”, la quale permette di “ingerire” irreversibilmente gli interi set di dati di oltre 60 milioni di interessati dell'UE/SEE¹ per lo sviluppo di modelli di “intelligenza artificiale” non definiti e senza che siano specificate le finalità di tali sistemi. Alla luce di ciò, *noyb*, in nome e per conto del reclamante, ritiene urgente presentare questo reclamo.

Twitter sembra violare almeno gli articoli 5(1) e (2), 6(1) 6(4), 9(1), 12(1) e (2), 13 (1) e (2), 17(1)(c), 18(1)(d), 19, 21(1) e 25 GDPR. Il reclamo si basa essenzialmente sui seguenti elementi:

- *In primo luogo*, Twitter **non ha alcun interesse legittimo** ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) del GDPR che possa prevalere sull'interesse del reclamante (o di qualsiasi interessato), né ha alcun'altra base giuridica per trattare una così grande quantità di dati personali per finalità non definite.
- *In secondo luogo*, Twitter si è illegittimamente arrogato il permesso di trattare dati personali per **mezzi tecnici indefiniti e ampi** (“*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*”) **senza specificare la finalità** del trattamento ai sensi dell'Articolo 5(1)(b) GDPR.
- *In terzo luogo*, Twitter si è adoperata per **dissuadere gli interessati dall'esercitare il loro diritto di scelta**, dando ad intendere che gli interessati godano solo di un diritto di opposizione (“*opt-out*”) invece di affidarsi al consenso (“*opt-in*”) e dissuadendo gli utenti dall'opporvi ai sensi dell'Articolo 21 GDPR.
- In quarto luogo, Twitter **non fornisce, come dovrebbe, le informazioni in forma** “*concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro*”.
- *In quinto luogo*, è **altamente improbabile** che Twitter riesca a **distinguere correttamente** tra (i.) gli interessati per i quali può contare su una base giuridica per il trattamento dei dati personali e altri soggetti per i quali tale base giuridica non esiste e (ii.) tra i dati personali che rientrano nel campo di applicazione dell'Articolo 9 GDPR e altri dati che non vi rientrano.
- *In sesto luogo*, è **altamente probabile che il trattamento dei dati personali sia irreversibile** e che, quindi, Twitter non sia in grado di rispettare il diritto all'oblio una volta che i dati personali del reclamante vengono inseriti in (non meglio specificati) “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*”.

Di conseguenza, dato che il trattamento dei dati personali del reclamante è **già iniziato e non è più possibile ripristinare lo status quo ante**, *noyb* chiede al Garante (cfr. sezione 5) di adottare (tra le altre) le seguenti misure urgenti:

- *In primo luogo*, **adottare immediatamente misure provvisorie d'urgenza ai sensi dell'Articolo 66(1) GDPR** per impedire il trattamento dei dati personali del reclamante – e di oltre 60 milioni di residenti nell'UE/SEE – senza il consenso di tali interessati.
- *In secondo luogo*, **condurre un'indagine completa sulla questione** ai sensi dell'Articolo 58(1) GDPR.
- *In terzo luogo*, **vietare l'uso di dati personali per non meglio definiti “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*”** senza il consenso del reclamante e degli altri interessati.

Si sottolinea come la stessa autorità di controllo irlandese abbia dichiarato di essere “sorpresa”² delle misure adottate da Twitter e concordi con l'urgenza di questo caso.

¹ <https://transparency.x.com/en/reports/amars-in-the-eu>. Si veda anche il punto 4.5.7.

² <https://www.irishexaminer.com/news/arid-41444617.html>

2. RAPPRESENTANZA

noyb – European Center for Digital Rights è un'organizzazione senza scopo di lucro attiva nel campo della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con sede legale in Goldschlagstraße 172/4/2, 1140 Vienna, Austria, numero di registro ZVR: 1354838270 (di seguito: "*noyb*") (**Allegato 1**). *noyb* rappresenta il reclamante ai sensi dell'Articolo 80(1) GDPR (**Allegato 2**).

3. FATTI DEL CASO

Di seguito è riportato un breve riassunto dei fatti avvenuti fino al momento di presentazione di questo reclamo. Questi fatti potranno essere integrati da ulteriori informazioni che potrebbero emergere nelle prossime settimane e nel corso dell'indagine.

3.1. Nuova informativa sulla privacy

Il 29 settembre 2023, Twitter ha aggiornato la sua informativa sulla privacy, affermando di avere il diritto di utilizzare qualsiasi contenuto pubblicato dagli utenti sulla sua piattaforma per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale, e che gli utenti concedono a Twitter una licenza mondiale esente da royalty per tali contenuti e dati personali. La nuova informativa sulla privacy menziona solo una volta l'intelligenza artificiale, affermando che:

*"Potremmo utilizzare le informazioni che raccogliamo e le informazioni pubblicamente disponibili per aiutare a perfezionare i nostri modelli di machine learning o intelligenza artificiale per gli scopi descritti in questa informativa."*³

In un ulteriore documento chiamato "*Additional information about data processing*"⁴ Twitter spiega che si basa sull'Articolo 6(1)(f) GDPR e pubblica la seguente "analisi" dei propri interessi legittimi prevalenti che, a quanto pare, supererebbero il diritto fondamentale alla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 8 della Carta:

Legitimate interests analysis summary – processing public post data to train machine learning and artificial intelligence models, including generative models

X may use information that individuals provide and data that it receives (as described in X's Privacy Policy) to train machine learning and artificial intelligence models, including generative models. This includes public X posts and associated metadata of X users. This helps X offer better services, including summaries of search results and content. Without this training and processing, people would not have access to a large range of information, opinions, viewpoints and accurate summaries and X would have a more difficult time providing relevant, accurate and appropriate responses. To safeguard the rights of those who use our services, users can easily "protect" (limit to a followers-only audience) their posts, or delete their posts at any time, thereby removing their posts and related metadata from being used. X also provides information and user controls to enable X users to opt out of their public post data being used to train an underlying generative model.

[Traduzione in italiano]: "*Sintesi dell'analisi degli interessi legittimi - trattamento dei dati dei post pubblici per addestrare modelli di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale, compresi i modelli generativi.*

X può utilizzare le informazioni fornite dagli individui e i dati ricevuti (come descritto nell'Informativa sulla privacy di X) per addestrare modelli di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale, compresi i modelli generativi. Ciò include i post pubblici di X e i relativi metadati degli utenti. Questo

³ <https://x.com/it/privacy> (consultata in data 31 luglio 2024)

⁴ <https://help.x.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases>.

aiuta X a offrire servizi migliori, comprese le sintesi dei risultati di ricerca e dei contenuti. Senza questo addestramento e trattamento, le persone non avrebbero accesso a un'ampia gamma di informazioni, opinioni, punti di vista e sintesi accurate e X avrebbe maggiori difficoltà a fornire risposte pertinenti, accurate e appropriate. Per salvaguardare i diritti di coloro che utilizzano i nostri servizi, gli utenti possono facilmente "proteggere" (limitare a un pubblico di soli follower) i loro post o cancellarli in qualsiasi momento, eliminando così i loro post e i relativi metadati dall'utilizzo. X fornisce inoltre informazioni e titolari del trattamento per consentire agli utenti di scegliere di non utilizzare i dati dei loro post pubblici per addestrare un modello generativo sottostante"

Si noti che la versione italiana di questa pagina web⁵ è incompleta e non fornisce alcuna informazione sulla base giuridica di Twitter per il trattamento dei dati personali per addestrare "modelli di machine learning ed intelligenza artificiale". Tali informazioni sono disponibili solo nella versione inglese della pagina web.

3.2. Nuova configurazione del sito web X

3.2.1. Nuova interfaccia

Senza alcun annuncio o informazione, nel luglio del 2024 Twitter ha attivato una nuova impostazione predefinita nell'interfaccia utente web X che permette a Twitter di "ingerire" tutti i post, le interazioni, gli input e i risultati degli utenti per addestrare l'intelligenza artificiale di Twitter, Grok AI. Secondo l'impostazione, gli interessati possono "consentire" che "i post di X, le interazioni utente, le informazioni inserite e i risultati per Grok a scopi di addestramento e ottimizzazione".



Schermata dell'opt-in predefinito di X per Grok AI

L'impostazione predefinita di condivisione dei dati non si limita ad "ingerire" i dati personali degli utenti di X allo scopo di sviluppare Grok. Quest'estesa mole di dati personali può essere condivisa anche con xAI, una società separata guidata da Elon Musk che "lavora alla costruzione di un'intelligenza artificiale" e che include, *ma non si limita*, a Grok. In effetti, xAI ha sviluppato modelli di intelligenza artificiale anche con altre entità (tra cui GPT-3.5 e 4 di Open AI).⁶

3.2.2. Opt-out solo dopo sette (!) step

Twitter ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che gli interessati non modifichino l'impostazione predefinita.

Gli utenti di X sono in grado di rinunciare al servizio solo seguendo questi passaggi:

1. Effettuare l'accesso a X.
2. Fare clic su "Altro" nel menu

⁵ <https://help.x.com/it/rules-and-policies/data-processing-legal-bases>

⁶ <https://x.ai/about>

3. Cliccate su "Impostazioni e privacy".
4. Cliccare su "Privacy e sicurezza".
5. Scorrere fino a "Personalizzazione e condivisione dei dati".
6. Fare clic su "Grok"
7. Deselezionare la casella "Consenti l'utilizzo dei tuoi post, delle tue interazioni, delle informazioni che inserisci e dei risultati per Grok a scopi di addestramento e ottimizzazione".

Va notato che, inizialmente, l'opzione di opt-out era disponibile solo nella versione browser di X e non nell'app mobile⁷. Di conseguenza, gli utenti non erano in grado di trovare e modificare questa impostazione se accedevano alle impostazioni sulla privacy dall'app. Inoltre, dovevano effettuare l'accesso manuale tramite browser, cosa che richiedeva agli utenti di inserire (o, se dimenticata, di recuperare) la propria password (password che normalmente non viene, invece, richiesta quando si apre l'app X).


3.2.3. Twitter si è arrogata la libertà di utilizzare tutti i dati personali

Gli interessati non hanno acconsentito a tale trattamento. Al contrario, Twitter si è presa la libertà di trattare tutti i dati personali in esame creando questa nuova impostazione, pre-selezionandola e attivandola automaticamente.

Gli utenti di X non sono stati informati della nuova impostazione predefinita quando è stata implementata, né della possibilità di rifiutarla. Sembra che la nuova impostazione predefinita abbia avuto effetto immediato.

3.2.4. Utenti informati proattivamente da "@EasyBakedOven", non da Twitter

Twitter non ha informato proattivamente gli utenti del fatto che tutti i loro dati personali sarebbero stati utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale. Sembra che la maggior parte degli utenti di X abbia scoperto la nuova impostazione predefinita solo grazie a un post "virale" di un utente di X chiamato "@EasyBakedOven" il 26 luglio 2024.




Schermata di un post dell'utente di X "@EasyBakedOven".

⁷ <https://sleonproductions.com/x-activates-a-default-setting-that-gives-it-permission-to-train-grok-ai-on-users-posts-the-setting-can-be-turned-off-on-the-web-but-not-in-the-mobile-app/>

Gli utenti di X non hanno ricevuto alcuna e-mail o pop-up riguardo a questa nuova impostazione predefinita o sull'aggiornamento dell'Informativa sulla privacy di X del 29 settembre 2023 che menzionasse lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale.

Si tratta di un fatto insolito. In genere, gli utenti di X ricevono una notifica quando vi è un aggiornamento riguardante la privacy nel momento in cui accedono al loro account. Ad esempio, recentemente gli utenti hanno ricevuto una notifica che li informava che i loro “Mi piace” sarebbero stati ora privati e quindi visibili solo all'utente stesso (vedi schermata sotto).



Schermata di esempio di una notifica su un aggiornamento della privacy

3.3. Ambito di applicazione del trattamento

Il trattamento dei dati personali previsto da Twitter è eccezionalmente ampio. È inoltre molto discutibile che Twitter sia in grado di separare correttamente i dati personali che (i.) rientrano nell'ambito applicativo dell'Articolo 6(1)(f) del GDPR, (ii.) rientrano, in generale, nell'applicazione del GDPR e (iii.) rientrano nei dati per i quali è stato esercitato fruttuosamente il diritto di opposizione ai sensi dell'Articolo 21 del GDPR.

Come si svolge effettivamente questo trattamento dovrebbe essere un tema oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità ai sensi dell'Articolo 58(1) del GDPR. Le informazioni che seguono sono da intendersi come una sintesi preliminare.

3.3.1. I dati personali sottoposti a trattamento non sono definiti

Nella sua informativa sulla privacy, Twitter non limita la quantità o il tipo di dati personali che possono essere utilizzati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale. L'informativa non specifica quali informazioni raccolte da Twitter saranno utilizzate per addestrare i suoi “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*”, affermando genericamente che può utilizzare qualsiasi informazione raccolta. Ciò indica che i post, i messaggi e le interazioni, sia privati che pubblici, possono essere soggetti a tale trattamento.

In una pagina web separata chiamata “*About Grok, Your Humorous AI Search Assistant on X*”,⁸ sono presenti alcune informazioni sulle modalità di “opt-out” al trattamento dei dati che si riferiscono

⁸ <https://help.x.com/en/using-x/about-grok> (31 luglio 2024). È disponibile solo la versione inglese.

specificamente a Grok. Tuttavia, non è chiaro se queste informazioni di opt-out si applichino a tutti i dati utilizzati per addestrare “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” in generale, come indicato nell'informativa sulla privacy, o se la locuzione “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” si riferisca a un particolare tipo di intelligenza artificiale (come Grok). Non ci sono informazioni su come rinunciare all'utilizzo dei dati personali per l'addestramento di “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” in generale, come indicato nell'informativa sulla privacy. Questa pagina web separata relativa alle informazioni di opt-out per Grok non è collegata o citata da nessuna parte nell'informativa sulla privacy.

- ➔ *In altre parole, secondo l'informativa sulla privacy, **tutti i dati presenti sulle piattaforme di Twitter e tutti i dati disponibili pubblicamente al di fuori delle piattaforme di Twitter possono essere utilizzati per addestrare “modelli di machine learning o intelligenza artificiale”.***
- ➔ *Twitter non chiarisce se l'opt-out dall'utilizzo dei dati con riferimento a Grok significhi anche che **qualsiasi altro modello di intelligenza artificiale non sarà addestrato sulla base di quei dati personali.***

3.3.2. Nessun limite di tempo, consentendo l'uso di dati personali molto vecchi

Notiamo che Twitter non ha proposto alcuna limitazione sull'età dei dati di addestramento. Twitter sembra tentare di utilizzare i suoi numerosi account “dormienti” come fonte di dati personali, quando l'utente potrebbe anche non essere a conoscenza o non reagire agli aggiornamenti (nascosti e non notificati) delle impostazioni di Twitter. Ciò consente a Twitter di generare entrate anche da interessati che non utilizzano sostanzialmente il servizio da anni (fenomeno c.d. di “*data recycling*”). Tali dati avrebbero dovuto essere oggetto di periodiche procedure di cancellazione ai sensi dell'Articolo 5(1)(e) del GDPR, che Twitter non ha mai implementato.

Va inoltre notato che le informative sulla privacy di Twitter in vigore il 25 maggio 2018 non affermavano chiaramente che la cancellazione dell'account di Twitter comportava la cancellazione di tutti i dati personali relativi a tale account.⁹ Di conseguenza, i dati di formazione potrebbero includere i dati personali che Twitter conserva ancora dagli account cancellati.

3.3.3. Nessuna limitazione a “finalità determinate” come richiesto dall'Articolo 5(1)(b) GDPR

Dall'informativa sulla privacy di Twitter, non è chiaro quale sia la finalità specifica del trattamento effettuato per l'addestramento dei “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” del titolare del trattamento. L'informativa sulla privacy afferma:

“Potremmo utilizzare le informazioni che raccogliamo e le informazioni pubblicamente disponibili per aiutare a perfezionare i nostri modelli di machine learning o intelligenza artificiale per gli scopi descritti in questa informativa.”¹⁰

Alla voce “*Come utilizziamo le informazioni*”, Twitter elenca “*cinque modalità principali in cui utilizziamo le informazioni*”, elencando finalità estremamente ampie che si applicano, in generale, a tutti i trattamenti:

1. Gestire, migliorare e personalizzare i nostri servizi
2. Sicurezza e prevenzione

⁹ https://twitter.com/privacy/previous/version_14

¹⁰ <https://x.com/it/privacy> (sottolineatura aggiunta).

3. Misurare, analizzare e migliorare i nostri servizi
4. Informarti sui nostri servizi.
5. Ricerca.

Sebbene l'unica menzione di “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” contenuta nell'informativa sulla privacy sia presente nella sottovoce “*Gestire, migliorare e personalizzare i nostri servizi*” (suggerendo che l'operatività, il miglioramento e la personalizzazione siano le finalità dell'addestramento dell'intelligenza artificiale), questa indicazione rivela in generale che l'uso dei dati personali per l'addestramento dell'intelligenza artificiale potrebbe avvenire per una qualsiasi delle finalità estremamente ampie menzionate nell'informativa.

Questo potrebbe includere praticamente qualsiasi cosa; tali ampie potenziali “finalità” non permettono di differenziare tra i seguenti esempi di “*modelli di intelligenza artificiale*”:

- Un sistema di intelligenza artificiale per individuare bot, comportamenti illegali e simili (*sicurezza*)
- Un sistema di intelligenza artificiale che permetta agli utenti di interagire e rispondere alle loro domande (*migliorare i servizi*)
- Un sistema di intelligenza artificiale per aiutare a migliorare le foto caricate dagli utenti (*migliorare i servizi*)
- Un sistema di intelligenza artificiale che consenta di ricercare gli utenti all'interno della piattaforma utilizzando una fotografia (*per migliorare e personalizzare i servizi*).
- Un sistema di intelligenza artificiale per aiutare a trovare informazioni più rilevanti nel feed delle notizie (*personalizzazione dei servizi*)
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire agli inserzionisti di sfruttare le debolezze degli utenti (*operare e migliorare i servizi*).
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire ai partiti politici di influenzare le elezioni (*personalizzazione dei servizi*)
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire l'individuazione di potenziali futuri criminali che utilizzano la piattaforma.

→ *Nel complesso, la definizione delle finalità contenuta nell'informativa sulla privacy è circolare e del tutto poco chiara per gli interessati che cercano di capire come e perché vengono trattati i loro dati personali.*

3.3.4. Nessuna anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati personali

Notiamo che Twitter non sostiene nemmeno di prevedere, in qualsiasi modo o forma, la minimizzazione o la limitazione del trattamento dei dati.

In particolare, il GDPR prevede solitamente l'anonimizzazione o (almeno) la pseudonimizzazione come approcci per implementare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR o per soddisfare l'obbligo di “*protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita*”.

Nessuna delle pagine web di Twitter contiene alcun accenno, né tanto meno un chiaro impegno legale, in questa direzione.

3.3.5. Sintesi: nessuna limitazione alle operazioni di trattamento

In sintesi, la descrizione data da Twitter di questa operazione di trattamento non prevede alcuna delle limitazioni tipiche del trattamento dei dati personali. Sembra che Twitter stia cercando di

sfruttare l'attuale clamore intorno all'intelligenza artificiale e la mancanza di comprensione della stessa per far passare inosservati trattamenti che altrimenti non sarebbero mai tollerati.

→ *Twitter prevede l'uso di qualsiasi dato personale (proveniente da Twitter o da terzi), per qualsiasi scopo, senza limiti di tempo e potenzialmente con chiunque sia il destinatario delle informazioni provenienti da questi sistemi.*

3.4. Problemi tecnici prevedibili nell'implementazione di Twitter

È chiaro come la strategia proposta da Twitter per avere una base giuridica adeguata e chiara per ogni singolo dato personale non sia realizzabile nel modo in cui Twitter sta attualmente conducendo il trattamento.

3.4.1. Mancanza di separazione tra gli interessati che acconsentono e/o si oppongono

Il funzionamento di un social network, in cui i dati sono spesso condivisi o mescolati, di solito comporta che qualsiasi opposizione non si applichi, per ragioni tecniche, ai dati che non siano direttamente collegati a un account. Ciò è particolarmente evidente quando un utente pubblica dati personali di un altro interessato (che potrebbe anche non avere un account X). La stessa limitazione tecnica si applica ovviamente all'utilizzo di dati personali di diversi utenti del servizio, come nel caso in cui un utente che si è opposto si trovi in una foto caricata da un utente che non si sia opposto.

Pertanto, è difficile capire come Twitter possa separare i dati personali degli utenti che hanno effettuato l'opt-out dai dati personali degli altri utenti.

3.4.2. Mancanza di separazione tra dati personali di cui all'Articolo 6 e di cui all'Articolo 9

Anche quando si rimane all'interno dei dati personali di uno specifico interessato, non è chiaro se Twitter sia in grado di distinguere tra i dati personali che rientrano nell'Articolo 6 GDPR e i cosiddetti dati "sensibili", protetti dall'Articolo 9 GDPR.

Poiché altre piattaforme di social media, come Meta, sostengono da tempo che è tecnicamente impossibile distinguere tra i dati che rientrano nell'articolo 9 del GDPR e altri dati personali,¹¹ è estremamente improbabile che Twitter possa distinguere correttamente queste due categorie quando i dati degli utenti vengono utilizzati per addestrare un modello di intelligenza artificiale. Lo stesso problema si applica anche ai dati personali di cui all'articolo 10 del GDPR.

Come spiegato più dettagliatamente di seguito, l'articolo 9 del GDPR non prevede come base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali quella dell'"*interesse legittimo*". In questo caso, tuttavia, il titolare si avvarrebbe comunque di questa base giuridica per trattare tali dati personali al fine di addestrare i sistemi di intelligenza artificiale di Twitter.

3.4.3. Mancanza di separazione tra i dati personali UE e quelli non-UE

Non è inoltre chiaro come Twitter possa separare i dati personali che rientrano nell'ambito territoriale dell'articolo 3 del GDPR dai dati personali che non vi rientrano. Non solo i dati congiunti (ad esempio, un utente Twitter statunitense cita un utente Twitter dell'UE in un post,

¹¹ Meta sta attualmente affrontando un contenzioso davanti alla CGUE nella causa C-446/21 *Schrems*, in cui Meta ha affermato di "non separare" le categorie particolari di dati ai sensi dell'Articolo 9 GDPR da altre categorie di dati personali e di non essere quindi in grado di rispettare l'Articolo 9 GDPR.

oppure una foto che ritrae sia un utente UE che un utente statunitense) possono essere difficili da separare. Inoltre, dall'informativa sembra anche che Twitter ritenga che l'operazione di trattamento congiunto abbia due titolari distinti (Twitter in Irlanda e "X Corp."), il che suggerirebbe che le due entità siano contitolari del trattamento.

3.5. I dati personali non possono essere "dimenticati" da un sistema di intelligenza artificiale.

Come è già evidente in altri sistemi di intelligenza artificiale, come ad esempio i Large Language Models, che si basano su reti neurali artificiali (si veda, ad esempio, il reclamo di *noyb* su OpenAI),¹² i dati personali che sono stati inseriti in un sistema di intelligenza artificiale non possono (secondo i titolari del trattamento) essere "disimparati", "dimenticati", cancellati o rettificati.

Sembra quindi probabile che esercitare il proprio diritto di opposizione in questo momento, dopo che l'impostazione predefinita – che "consente" a che tutti i post, le interazioni, gli input e i risultati siano utilizzati per la formazione di Grok – è già stata attivata su tutti gli account X, non avrà l'effetto di far sì che i dati personali non siano più trattati nell'ambito del modello – in contrasto con gli obblighi previsti dall'Articolo 17 GDPR ("diritto all'oblio"). Questo approccio irreversibile da parte dei titolari del trattamento non solo è una violazione del GDPR, ma un ulteriore fattore che mina gravemente i diritti e le libertà degli interessati.

Twitter non riconosce questa irreversibilità da nessuna parte. Al contrario, in diverse pagine web¹³, Twitter assicura senza fondamento che gli interessati possono "*facilmente*" impedire l'uso dei loro dati impostando i post come privati, cancellando i post o scegliendo di non condividere i dati per la formazione.

¹² Si veda, ad esempio, https://noyb.eu/sites/default/files/2024-04/OpenAI%20Complaint_EN_redacted.pdf.

¹³ <https://help.x.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases> e <https://help.x.com/en/using-x/about-grok>

4. VIOLAZIONI DEL GDPR

4.1. Violazione dell'Articolo 5 GDPR

L'approccio di Twitter viola l'articolo 5 del GDPR. Data la necessità di prendere in considerazione molti di questi fattori nel valutare la legittimità del trattamento ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR, queste violazioni si riflettono anche sulla mancanza di un "interesse legittimo".

4.1.1. Correttezza e trasparenza ai sensi dell'Articolo 5(1)(a) GDPR

L'uso dei dati personali degli interessati per addestrare l'intelligenza artificiale non è trasparente in nessun aspetto. Come illustrato nei paragrafi 4.5.8 e 4.5.9, gli interessati che utilizzano X (e, in precedenza, Twitter) non erano a conoscenza del fatto che i loro dati sarebbero stati utilizzati per addestrare "modelli di machine learning o intelligenza artificiale" senza limiti. Gli interessati non potevano aspettarsi che i loro dati sarebbero stati utilizzati per tale elaborazione.

Inoltre, gli interessati non sono stati informati quando l'informativa sulla privacy è stata aggiornata includendovi informazioni sul trattamento riferito all'intelligenza artificiale. Inoltre, anche se leggessero l'informativa sulla privacy, gli utenti non riuscirebbero a trovare informazioni complete sul trattamento dei dati personali volto ad addestrare "modelli di machine learning o di intelligenza artificiale" in italiano.

Inoltre, gli interessati non sono stati avvisati quando Twitter ha introdotto la nuova impostazione predefinita che prevede l'acquisizione di tutti i dati personali presenti su X per addestrare Grok e altri "modelli di machine learning o di intelligenza artificiale" di xAI. Di conseguenza, gli interessati non hanno potuto effettuare l'"opt-out" al trattamento prima che questo avvenisse. Twitter si assicura, inoltre, che la modalità per effettuare l'"opt-out" non venga mostrata in modo evidente agli utenti. In primo luogo, come osservato nella sezione 3.2.2, la casella di elaborazione pre-selezionata che indicava che i dati personali venivano utilizzati per addestrare l'intelligenza artificiale e la corrispondente opzione di opt-out non erano inizialmente accessibili dall'app X. Gli utenti potevano invece accedere solo effettuando l'accesso a X sul proprio browser. Inoltre, una volta effettuato il login, l'opzione di opt-out richiede altri sei passaggi per essere accessibile.

Queste scelte deliberate, volte a impedire che gli interessati siano consapevoli del trattamento e a ridurre al minimo il tasso di opt-out, non sono chiaramente "corrette" ai sensi dell'Articolo 5(1)(a) GDPR e violano il principio di correttezza di cui a tale norma. La mancanza di un'adeguata informazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del GDPR (vedi sotto) comporta anche una violazione del requisito di trasparenza di cui all'Articolo 5(1)(a) GDPR.

4.1.2. Limitazione della finalità ai sensi degli Articoli 5(1)(b) e 6(4) GDPR

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del GDPR stabilisce chiaramente che i dati personali devono essere raccolti per finalità "determinate". Come già evidenziato al punto 3.3.3 sopra, Twitter non indica alcuna "finalità determinata" per il trattamento dei dati personali tramite "modelli di machine learning e intelligenza artificiale", ma cita invece finalità estremamente ampie di funzionamento, miglioramento e personalizzazione dei propri servizi.

- Se, secondo l'ex Gruppo di lavoro art. 29, le finalità di "improving users experience" ("migliorare l'esperienza degli utenti"), "marketing purposes" ("finalità di marketing"), "IT-security purposes" ("finalità di sicurezza informatica") o "future research" ("ricerca futura") sono tutte finalità che – se non più specificamente dettagliate – sono troppo vaghe o generiche e non "meet the criteria of being 'specific'" ("soddisfano i criteri di essere 'specifiche'"), come possono

essere considerate "specifiche" le finalità di Twitter di *"offrire servizi migliori"* o *"operare, migliorare e personalizzare i nostri servizi"*?¹⁴

- Se, secondo l'EPDB nella sua decisione vincolante 5/2022, un utente medio non può comprendere appieno che cosa sia un trattamento per il miglioramento del servizio nel caso in cui un contratto manchi di chiarezza, come possono gli utenti di X comprendere appieno cosa sia un trattamento *"per offrire servizi migliori"* o *"per gestire, migliorare e personalizzare i nostri servizi"*, se non vengono indicati ulteriori dettagli?¹⁵
- Se, secondo l'EPDB nelle sue Linee guida sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, *"la semplice menzione di uno scopo di «sicurezza» o «per la vostra sicurezza» con riguardo alla videosorveglianza non è sufficientemente specifica"*; come possono essere "sufficientemente specifiche" le finalità di Twitter indicate come *"per offrire servizi migliori"* o *"per operare, migliorare e personalizzare i nostri servizi"*?¹⁶
- Se, secondo l'EPDS nella sua decisione sull'indagine sull'uso di Microsoft 365 da parte della Commissione europea, le finalità di *"provide an online service"* ("fornire un servizio online"), compreso il *"ongoing improvement"* ("miglioramento continuo"), e in particolare di *"making improvements to user productivity"* ("apportare miglioramenti alla produttività degli utenti"), alla "qualità" e all'"efficacia" non possono essere considerate finalità determinate, come possono essere considerate "finalità determinate" le finalità di Twitter *"di offrire servizi migliori"* o *"di gestire, migliorare e personalizzare i nostri servizi"*?¹⁷

È chiaro che le finalità dichiarate da Twitter di *"offrire servizi migliori"* o *"gestire, migliorare e personalizzare i nostri servizi"* non possono quindi essere considerate sufficientemente specifiche con riferimento a questo trattamento. Inoltre – dato che l'unica menzione nell'informativa sulla privacy relativa alla finalità del trattamento dei dati per l'addestramento di *"modelli di machine learning o intelligenza artificiale"* indica che tale trattamento può essere basato su qualsiasi finalità menzionata nell'informativa – l'intelligenza artificiale di Twitter potrebbe essere utilizzata per altre finalità del tutto estranee (si vedano gli esempi sopra riportati al punto 3.3.3).

In base ai criteri elencati all'Articolo 6(4) GDPR, è chiaro che il trattamento di dati personali condivisi dagli utenti di Twitter per finalità così ampie e non specificate non è compatibile con la sua finalità iniziale, che è quella di fornire un social network:

- Non vi è alcun nesso tra tale finalità iniziale e la finalità del trattamento oggetto del presente reclamo. L'utilizzo di dati personali per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale non è dettato da alcun nesso con la finalità iniziale, ma deriva piuttosto dal fatto che tale addestramento necessita di grandi quantità di dati, e si dà il caso che Twitter possieda grandi quantità di dati che vuole utilizzare.
- Il contesto in cui sono stati raccolti i dati personali contrasta con l'uso che Twitter intende farne per il trattamento in esame. Gli interessati hanno inizialmente condiviso le informazioni sulla piattaforma di Twitter al fine di partecipare al social network fornito da Twitter e condividere informazioni con determinate persone. Il reclamante (e certamente anche altri utenti di Twitter) non potevano prevedere che queste informazioni sarebbero state utilizzate per addestrare futuri e non specificati modelli di intelligenza artificiale.

¹⁴ Gruppo di lavoro Articolo 29, parere 03/2013 sulla limitazione della finalità, 2 aprile 2013, 00569/13/IT, WP203, pag. 16.

¹⁵ Binding Decision 5/2022 on the dispute submitted by the Irish SA regarding WhatsApp Ireland Limited (Art. 65 GDPR), par. 111 e 114.

¹⁶ EPDB, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, 29 gennaio 2020, par. 15, pag. 9.

¹⁷ Decisione dell'EPDS sull'indagine relativa all'uso di Microsoft 365 da parte della Commissione europea, Caso 2021-0518, 8 marzo 2024, par. 97, pag. 34.

- La natura dei dati personali, in particolare il fatto che vengano trattate categorie particolari di dati personali, mostra ancora di più come l'ulteriore trattamento per fini di allenamento di modelli di intelligenza artificiale sia incompatibile con le finalità iniziali.
- Il reclamante può solo ipotizzare l'esistenza di garanzie adeguate, ma non esiste alcuna documentazione in merito. Spetterà a Twitter dimostrare l'esistenza di tali garanzie. Ma anche se tali garanzie esistessero, rimane fermo il fatto che, nel complesso, l'ulteriore trattamento sia incompatibile con quello iniziale.

Il test di compatibilità *ex* Articolo 6(4) GDPR appena svolto mostra come non sia possibile ritenere che l'ulteriore finalità di addestramento di futuri e non specificati “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” sia compatibile con la “finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti”, ai sensi della norma appena citata. Pertanto – anche nell'improbabile ipotesi in cui un interesse legittimo esista, circostanza che viene contestata nel presente reclamo – Twitter non era autorizzata a basare l'ulteriore trattamento su un interesse legittimo.

Nel complesso, Twitter viola chiaramente il principio di limitazione della finalità di cui all'Articolo 5(1)(b) GDPR.

4.1.3. Minimizzazione dei dati ai sensi dell'Articolo 5(1)(c) GDPR

Come evidenziato nelle sezioni da 3.3.1 a 3.3.3, l'informativa sulla privacy di Twitter non limita in alcun modo il trattamento dei dati personali (stabilendo ambito, fonti, tipi di dati o limiti temporali). In teoria, permetterebbe che qualsiasi “*informazione che raccogliamo*” sia inserita nei sistemi di intelligenza artificiale. Non vi è inoltre alcuna limitazione tramite anonimizzazione, pseudonimizzazione o altre tecnologie di miglioramento della privacy.

In questo modo, Twitter viola anche il principio di minimizzazione dei dati di cui all'Articolo 5(1)(c) del GDPR.

4.1.4. Esattezza ai sensi dell'Articolo 5(1)(d) GDPR

Si deve notare, inoltre, che i sistemi di intelligenza artificiale hanno ancora un tasso di esattezza molto basso.¹⁸ Se il fatto che l'intelligenza artificiale generi immagini di persone con quattro dita può essere tollerato, informazioni imprecise su un individuo possono portare a gravi danni. È probabile che qualsiasi risultato relativo a un interessato produca regolarmente risultati falsi, violando così l'Articolo 5(1)(d) GDPR.

4.1.5. Limitazione della conservazione ai sensi dell'articolo 5(1)(d) GDPR

Stando alle informazioni fornite da Twitter, il titolare prevede di trattare i dati personali inseriti nei suoi sistemi di intelligenza artificiale per un tempo indeterminato. Né nell'informativa sulla privacy, né altrove, è specificato alcun periodo di limitazione della conservazione. Ciò costituisce con ogni probabilità un'ulteriore violazione dell'Articolo 5(1)(e) GDPR.

4.2. Mancanza di base giuridica ai sensi dell'articolo 6(1) GDPR

L'uso di qualsiasi dato personale per addestrare un modello di intelligenza artificiale è chiaramente un “trattamento” di dati personali ai sensi dell'articolo 4(2) GDPR, che richiede una “base giuridica” ai sensi dell'Articolo 6(1) GDPR. Infatti, in linea generale e salvo che vi sia una base giuridica, il trattamento di dati personali è illegale ai sensi del GDPR.

¹⁸ <https://noyb.eu/en/chatgpt-provides-false-information-about-people-and-openai-cant-correct-it>

Twitter sembra fare affidamento su un presunto “*interesse legittimo*” prevalente ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR al fine di giustificare l'uso dei dati personali (compresi i post di X e le interazioni degli utenti) di oltre 60 milioni di interessati dell'UE/SEE.

Stupisce come Twitter sostenga di avere un “interesse legittimo” nell'utilizzare tutti i dati personali di oltre 60 milioni di utenti dell'UE/SEE, quando la CGUE, nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, ha recentemente affermato in maniera chiara ed esplicita che un titolare del trattamento non ha un “interesse legittimo” nemmeno ad utilizzare i dati personali per fini pubblicitari.

Sembra chiaro come lo standard fissato dalla CGUE non consenta l'inserimento irreversibile dei dati personali in non meglio definiti “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” senza alcuna limitazione delle finalità e con un numero imprecisato di destinatari che potranno accedere ai dati personali inglobati in tale sistema.

→ *Dato che la CGUE ha chiaramente ritenuto che l'uso di dati personali per l'erogazione di pubblicità personalizzata non sia un “interesse legittimo”, è fin troppo ovvio che il trattamento dei dati personali attraverso nuovi mezzi per qualsiasi finalità (con ogni probabilità compresa la “pubblicità personalizzata”) non possa essere legale ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR.*

A scanso di equivoci, nella sezione seguente si evidenzierà come Twitter non superi nessun elemento del tipico test in 3 fasi ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR.

4.3. Mancanza di un “interesse legittimo” ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR (fase 1)

La CGUE ha individuato un test in tre fasi per verificare la sussistenza della base giuridica prevista dall'Articolo 6(1)(f) GDPR.¹⁹ In base alla prima di queste fasi, Twitter deve sostenere e dimostrare di avere un “interesse legittimo”. Nel caso in esame, l'analisi non tiene già in questo primo step, in quanto Twitter non sostiene – e tanto meno dimostra – di avere un simile interesse.

4.3.1. Twitter si basa su “mezzi tecnici”, non su un “interesse legittimo”.

In una pagina web *separata* dalla sua informativa sulla privacy, Twitter dichiara di avere un interesse legittimo a:

“processing public post data to train machine learning and artificial intelligence models, including generative models.”

[In italiano]: *“trattamento dei dati dei post pubblici per addestrare modelli di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale, compresi i modelli generativi”.*²⁰

Di solito, l'analisi sulla sussistenza di un “interesse legittimo” inizia con l'illustrare quali siano l'interesse o lo scopo dell'attività di trattamento o, in altre parole, la “finalità” del trattamento. Come indicato *supra* (cfr. 3.3.3), Twitter non indica alcuna finalità determinata con riferimento al trattamento dei dati personali tramite “*modelli di machine learning e intelligenza artificiale*”, ma si riferisce invece a generici “*scopi descritti in questa informativa*”.

Queste vaghe giustificazioni per il trattamento dei dati, come ampiamente dettagliato in 4.1.2, non possono costituire una “finalità determinata” ai sensi dell'Articolo 5(1)(b) GDPR. Tali finalità non determinate sono un interesse legittimo tanto quanto qualsiasi altra mezzo di trattamento dei dati

¹⁹ CGUE 4 maggio 2017, C-13/16, *Rīgas satiksme*, punto 28.

²⁰ <https://help.x.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases>

personali (come “archiviare tutti i dati in un database”, “gestire un social network”, “trovare correlazioni nei vostri dati” o “analizzare di Big Data”).

Quello descritto da Twitter non è un interesse legittimo, ma un semplice mezzo (si veda, ad esempio, l'Articolo 4(7) del GDPR “finalità e mezzi”) per raggiungere varie finalità ampie e non specificate.

4.3.2. Gli “interessi legittimi” riconosciuti dal GDPR sono solitamente difensivi

Gli esempi riportati nei Considerando da 47 a 49 del GDPR sono prevalentemente interessi legittimi difensivi (come la sicurezza della rete, la sicurezza delle informazioni o la prevenzione delle frodi). In questi casi, il legislatore ha manifestato un’apertura a riconoscere il trattamento dei dati personali come “interesse legittimo” visto che il titolare del trattamento sta agendo semplicemente in modo difensivo.

Invece, Twitter sembra voler utilizzare in modo offensivo i dati personali di oltre 60 milioni di interessati dell'UE/SEE per estrarre profitti da profili di social media (spesso abbandonati da tempo). Il GDPR e i suoi considerando non prevedono né lasciano intendere che tale trattamento dei dati personali possa essere considerato un interesse legittimo.

4.3.3. Il profitto in sé non è un “interesse legittimo”

Nonostante le affermazioni contrarie di taluni titolari del trattamento, il semplice interesse a guadagnare non è di per sé un “interesse legittimo”, come dimostrano le innumerevoli decisioni sulla vendita di dati personali, sull'uso dei dati per la pubblicità personalizzata e simili.²¹

4.3.4. La mera estrazione di dati non è di per sé un “interesse legittimo”

Allo stesso modo, non è un interesse legittimo acquistare e raccogliere dati personali da terzi (c.d. “*intermediazione di dati*” o “*data brokerage*”) e utilizzare i dati interni per nuove idee commerciali totalmente estranee.

Se la semplice estrazione di dati personali da vari sistemi per supportare qualsiasi tipo di nuovo trattamento per qualsiasi finalità indefinita fosse un “interesse legittimo”, ciò significherebbe letteralmente che qualsiasi titolare del trattamento potrebbe utilizzare qualsiasi dato personale da qualsiasi fonte per qualsiasi nuova finalità. La narrativa proposta da Twitter è quindi del tutto incompatibile con la comune interpretazione del GDPR.

4.3.5. Violazione degli articoli 5, 12, 13, 17(1)(c), 18, 19, 21(1) e 25 GDPR

Come dimostrato *infra* e *supra* (cfr. 4.1 e 4.6 a 4.9), il sistema di intelligenza artificiale proposto da Twitter e il modo in cui è stato introdotto violano chiaramente almeno gli articoli 5(1), 5(2), 12, 13, 17(1)(c), 19, 21(1) e 25 del GDPR. La violazione di altre disposizioni del GDPR è un altro fattore importante ed è il motivo per cui qualsiasi bilanciamento di interessi ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR deve considerarsi impossibile.

Un sistema di intelligenza artificiale che si basa sulla violazione di otto (!) Articoli del GDPR in una sola volta non può mai essere considerato “legittimo”.

²¹ Si veda ad esempio <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/ap-normuitleg-grondslag-gerechtaardigd-belang>

4.3.6. Inclusione di “dati sensibili” ai sensi dell'Articolo 9 GDPR

Come indicato in 3.4.2 più sopra, non è chiaro se Twitter riesca a distinguere tra i dati sensibili ai sensi dell'Articolo 9 del GDPR dagli altri dati. Se questo, com'è molto probabile, fosse il caso, Twitter non avrebbe la possibilità di fare affidamento su un “interesse legittimo”, in quanto il suo trattamento include categorie particolari di dati personali, categoria per la quale non è possibile fare affidamento su un interesse legittimo in quanto tale base giuridica non è prevista dall'Articolo 9 GDPR (e, di converso, non si applica l'Articolo 6(1)(f) GDPR).

4.3.7. Mancanza di separazione tra i dati personali dei vari interessati

Come discusso nella Sezione 3.4.1 più sopra, Twitter non è probabilmente nemmeno in grado di separare i dati personali (i.) degli interessati che si sono opposti e (ii.) i dati personali relativi agli interessati che non si sono opposti (e che potenzialmente non sono nemmeno utenti di X).

Ciò porta all'inevitabile conclusione che gli utenti di X che si oppongono potrebbero comunque veder trattati alcuni dei loro dati quando vengono caricati o pubblicati da altri utenti. È quindi ragionevole supporre che il diritto di opposizione di cui all'Articolo 21(1) GDPR non possa essere pienamente rispettato.

L'affidamento all'interesse legittimo come base giuridica richiede sempre il rispetto delle altre norme vigenti, compreso il diritto dell'interessato di opporsi. Poiché ciò non è sempre possibile, o almeno non per tutti i dati, Twitter non può utilizzare l'Articolo 6(1)(f) GDPR come base giuridica per questa attività di trattamento.

4.3.8. Sintesi sull'esistenza di un “interesse legittimo”

- ➔ *Twitter non persegue alcun interesse legittimo riconoscibile ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR.*
- ➔ *Il semplice uso di un'ampio novero di diverse tecnologie costituisce un cosiddetto “mezzo”, non un interesse legittimo di per sé.*
- ➔ *Rispetto agli interessi legittimi indicati nel GDPR o accettati dalla giurisprudenza, la mera estrazione di dati personali per utilizzarli a fini commerciali non è un “interesse legittimo”.*
- ➔ *Infine, Twitter cerca di trattare un enorme bacino di dati personali, che (almeno in parte) contiene inevitabilmente dati personali c.d. “sensibili”, che non possono essere trattati avvalendosi di un “interesse legittimo” come base giuridica.*

4.4. Trattare tutti i dati per qualsiasi finalità non è un trattamento “strettamente necessario” (Fase 2)

In maniera pressoché sovrapponibile al principio di minimizzazione dei dati di cui all'Articolo 5(1)(c) GDPR e all'obbligo di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita di cui all'Articolo 25 GDPR (vedi sotto), il secondo elemento del test dell'interesse legittimo stabilito dalla CGUE richiede che il trattamento di tali dati personali sia *strettamente necessario*.

Nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt* la CGUE ha affermato, al punto 108, che:

“Per quanto riguarda la condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito, essa impone al giudice del rinvio di verificare che il legittimo interesse al trattamento dei dati perseguito non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta...”.

La questione non è se il trattamento sia migliore, più facile o più comodo per il titolare del trattamento, ma se sia “strettamente necessario” per raggiungere una finalità. Per le ragioni sotto esposte, è chiaro come il requisito della “stretta necessità” non sia presente in questo caso.

- Va sottolineato che valutare la necessità di un certo trattamento è molto difficile quando le finalità specifiche non sono nemmeno rese note. Come già detto, i “*modelli di machine learning e di intelligenza artificiale*” non sono una finalità, ma piuttosto un ampio gruppo di mezzi di trattamento. Il trattamento non può mai essere “necessario” per allenare *mezzi* tecnologici.
- Detto questo, a prescindere di quali siano queste finalità, è altamente improbabile che esse richiedano rigorosamente l'uso di tutte le “informazioni che raccogliamo e le informazioni pubblicamente disponibili” di tutti gli utenti dell'UE/SEE, senza alcuna misura di anonimizzazione o pseudonimizzazione e senza alcuna limitazione temporale.
- Ciò può essere dimostrato anche dal fatto che molti titolari del trattamento hanno già sviluppato “*modelli di machine learning e di intelligenza artificiale*” senza l'utilizzo di fonti di dati così vaste.
- Inoltre, va notato che il fatto che alcuni tipi di “modelli di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale” richiedano una grande quantità di dati per essere addestrati non autorizza Twitter a trattare tutti i dati potenzialmente disponibili. Ad esempio, le c.d. “*reactive machines*” rientrano nella definizione di “intelligenza artificiale” e non si basano su esperienze passate per prendere decisioni. Non è quindi logicamente “strettamente necessario” utilizzare tutti i dati personali per allenare qualsiasi “*modell[o] di machine learning e di intelligenza artificiale*”.
- Infine, Twitter avrebbe la possibilità di limitare il trattamento alle persone che desiderano effettivamente utilizzare le funzioni di Grok AI. Non è chiaro fino a che punto l'uso dei dati personali di altre persone sia necessario per fornire servizi di intelligenza artificiale a un piccolo gruppo di utenti effettivi.

- ➔ *Nel complesso, sembra ovvio che Twitter tenti di trattare i dati personali ben oltre quanto sia “strettamente necessario” per raggiungere tali finalità (non rivelate)*
- ➔ *Ciò può essere dimostrato anche dai molti sistemi di intelligenza artificiale esistenti che sono stati addestrati ed eseguiti su set di dati molto più piccoli.*

4.5. Twitter non riesce nemmeno a superare il test di bilanciamento (Fase 3)

Anche se si ritenesse che Twitter persegua un “interesse legittimo” e che il trattamento di (tutti) i dati personali che detiene sugli interessati sia considerato “strettamente necessario”, anche il terzo livello dell'Articolo 6(1)(f) – il test di “bilanciamento” generale – sarebbe destinato a fallire.

4.5.1. Interpretazione alla luce degli Articoli 7, 8 e 52(1) della Carta

Ovviamente, l'Articolo 6(1)(f) GDPR deve essere interpretato alla luce della Carta, soprattutto perché tale norma ha una funzione simile al test di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

- Se, ai sensi della sentenza C-293/12 *Digital Rights Ireland* (e di molte sentenze successive della CGUE), la “semplice” conservazione dei metadati delle comunicazioni per l'importante finalità di tutela della sicurezza nazionale non è “proporzionata”, come può essere “proporzionato” l'uso di (quasi) tutti i dati personali di oltre 60 milioni di utenti attivi dell'UE/SEE di un social

network per addestrare un modello di intelligenza artificiale di cui non è chiaro il futuro utilizzo?

- Se nella causa C-311/18 *Schrems II* la “semplice” scansione dei dati sul traffico e l'accesso ai dati memorizzati per finalità di sicurezza nazionale viola gli articoli 7 e 8 della Carta, come può essere "proporzionato" l'uso di tutti questi dati nell'addestramento di un modello di intelligenza artificiale?
- Se nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15 *Tele2* la “semplice” conservazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione con finalità di lotta alla criminalità viola gli articoli 7 e 8 della Carta, come può essere "proporzionato" l'uso di tutti questi dati nell'addestramento di un modello di intelligenza artificiale?

Già dal confronto con la giurisprudenza della CGUE sugli articoli 7 e 8 della Carta, sembra evidente che l'uso di quantità molto più grandi di dati personali, per finalità molto più banali (come la generazione di una “*humorous AI search*” o il miglioramento di un chat bot) non può essere proporzionato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta e, di conseguenza, nemmeno ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR.

4.5.2. Raccolta iniziale di dati personali illegittima

Qualsiasi bilanciamento degli interessi deve fallire sin dal principio, perché Twitter non aveva in gran parte alcuna base giuridica per la raccolta iniziale di grandi quantità di dati personali che ha apparentemente utilizzato per addestrare un modello di intelligenza artificiale.

Prima dell'entrata in vigore del GDPR, il 25 maggio 2018, Twitter faceva affidamento sul consenso ai sensi dell'Articolo 7(a) della Direttiva 95/46/CE. Tuttavia, questo consenso era un consenso non specifico, basato sul semplice utilizzo del sito web (nessun c.d. “opt-in”) ed non era nemmeno lontanamente conforme all'Articolo 4(11) GDPR o all'Articolo 7(a) della Direttiva 95/46/CE.²² Twitter non può quindi fare affidamento sul consenso ottenuto dagli interessati fino al 25 Maggio 2018 al fine di trattare dati personali.

In seguito, Twitter non ha specificato una base giuridica, oppure si è basata sull'interesse legittimo (come fa ora) per raccogliere gran parte dei dati personali che detiene, (comprese le informazioni che gli interessati condividono con Twitter, le informazioni aggiuntive che Twitter riceve sull'interessato e le inferenze su di esso).²³ La sentenza della CGUE nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, al punto 117, ha stabilito che l'utente di un social network online

“non può ragionevolmente attendersi che, senza il suo consenso, l'operatore di tale social network tratti i suoi dati personali a fini di personalizzazione della pubblicità”.

Il trattamento di dati per tali finalità, in assenza del consenso dell'interessato, è giustificato solo se soddisfa i requisiti di stretta necessità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o f).²⁴

²² Ad esempio: Informativa sulla privacy di Twitter, in vigore dal 14 maggio 2007 (versione in italiano non disponibile) “By using our Site you are consenting to our processing of your information as set forth in this Privacy Policy now and as amended by us.” (https://x.com/en/privacy/previous/version_1). Informativa sulla privacy di Twitter, in vigore dal 21 ottobre 2013 “Quando utilizzi uno qualsiasi dei nostri servizi, acconsenti alla raccolta, al trasferimento, alla manipolazione, all'archiviazione, alla divulgazione e ad altri usi delle tue informazioni come descritto in questa Informativa sulla Privacy.” (https://x.com/en/privacy/previous/version_8). Informativa sulla privacy di Twitter, in vigore dal 18 giugno 2017 “Quando utilizzi uno qualsiasi dei nostri servizi, acconsenti alla raccolta, al trasferimento, all'archiviazione, alla divulgazione e ad altri usi delle tue informazioni come descritto in questa Informativa sulla Privacy” (https://x.com/it/privacy/previous/version_13).

²³ <https://help.x.com/en/rules-and-policies/data-processing-legal-bases>

²⁴ C-252/21 *Bundeskartellamt*, punto 92.

Pertanto, è probabile che nemmeno Twitter avesse una base giuridica adeguata per raccogliere gran parte dei dati personali ottenuti dal 25 maggio 2018 ad oggi.

4.5.3. Quantità eccezionalmente grande e illimitata di dati personali

Inoltre, i dati personali che Twitter sta trattando vanno ben oltre qualsiasi “pool di dati” utilizzato per finalità simili:

- Secondo l'informativa sulla privacy, il trattamento potrebbe riguardare tutti i dati personali raccolti da Twitter dal momento in cui il reclamante si è iscritto al servizio, quindi includendo dati raccolti per un lungo periodo di tempo e compresi i dati personali che vengano successivamente cancellati, i dati archiviati e i dati personali di altri utenti.
- Tali informazioni possono contenere dati sensibili che rivelano l'orientamento politico, il background finanziario, l'orientamento sessuale o i problemi di salute, i reati, gli eventi a cui le persone hanno partecipato o i dati dei minori.
- Il trattamento riguarda anche i dati di tracciamento online che Twitter raccoglie su pagine terze, i dati personali caricati da altri (persone e aziende) e simili.
- Nel 2021, X ha dichiarato di trattare 400 miliardi di eventi in tempo reale e di generare un Petabyte di dati al giorno.²⁵

Rispetto agli esempi tipici di “interesse legittimo” prevalente (ad esempio, la semplice conservazione di immagini di telecamere a circuito chiuso per uno spazio e un tempo limitati o la conservazione di un indirizzo IP per motivi di sicurezza), Twitter intraprende un trattamento di dimensioni assolutamente inaudite per finalità future non definite.

4.5.4. Dati personali non pubblici

Come discusso in 3.3.1 più sopra, non è chiaro se Twitter utilizzerà i dati provenienti da account privati, messaggi privati tra utenti di X o post privati che non sono visibili al pubblico in generale.

L'informativa sulla privacy di Twitter afferma, a grandi linee, che il titolare del trattamento può “utilizzare le informazioni che raccogli[e] e le informazioni pubblicamente disponibili per aiutare a perfezionare i [suoi] modelli di machine learning o intelligenza artificiale”. Questa definizione è (troppo) estensiva e non esclude alcun tipo di dati personali. Indica che qualsiasi dato personale, privato o pubblico, raccolto tramite l'uso di X è potenzialmente utilizzabile per l'addestramento dell'intelligenza artificiale.

Nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, la CGUE ha stabilito, ai punti 84 e 85, che anche le informazioni note alla rete non possono essere considerate come un “bersaglio facile” e sono generalmente protette dal GDPR. La volontà dell'interessato, sottolinea la CGUE, è fondamentale:

“[...] l'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD deve essere interpretato nel senso che un utente di un social network online, allorché consulta siti Internet oppure applicazioni correlati ad una o più delle categorie menzionate all'articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, non rende manifestamente pubbliche, ai sensi della prima di tali disposizioni, i dati relativi a tale consultazione, raccolti dall'operatore di detto social network online mediante cookie o simili tecnologie di registrazione”.

“Quando inserisce dati in tali siti Internet o applicazioni nonché quando attiva pulsanti di selezione integrati in questi ultimi, come i pulsanti «Mi piace» o «Condividi» o i pulsanti che consentono all'utente di identificarsi su un sito Internet o su un'applicazione utilizzando gli identificativi di connessione collegati al suo account di utente del social network, il suo numero di telefono o il suo

²⁵ https://blog.x.com/engineering/en_us/topics/infrastructure/2021/processing-billions-of-events-in-real-time-at-twitter-

indirizzo di posta elettronica, tale utente rende manifestamente pubblici, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD, i dati così inseriti o risultanti dall'attivazione di tali pulsanti soltanto se abbia esplicitamente espresso preliminarmente, se del caso sulla base di un'impostazione individuale di parametri effettuata con piena cognizione di causa, la sua scelta di rendere i dati che lo riguardano pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone."

Affermazioni simili si trovano nelle sentenze C-362/14 *Schrems I*, C-311/18 *Schrems II* o C-468/10 *ASNEF*, in cui la CGUE ha costantemente affermato che i dati di comunicazione e di contenuto sono particolarmente protetti. È ovvio che Twitter (che gestisce un social network) utilizza prevalentemente "dati di comunicazione" e/o "dati di contenuto" per le attività di trattamento in esame.

4.5.5. Tecnologia ad alto rischio con problemi ricorrenti

Allo stato attuale, i sistemi di intelligenza artificiale sono ancora una tecnologia sperimentale priva di documentata esperienza. Questo aumenta enormemente i rischi per gli interessati. Dato che Twitter non spiega per cosa verranno utilizzati questi "modelli di machine learning o intelligenza artificiale", qualsiasi prodotto di tali modelli potrebbe essere utilizzato in pregiudizio di un interessato o potrebbe comunque produrre errori che portano a tangibili conseguenze negative per l'interessato.

Non si tratta di una questione solo teorica; anzi, negli ultimi anni è stata molto spesso oggetto di notizie. Per citare solo alcuni (tra i tanti) esempi:

- Microsoft ha dovuto spegnere un chatbot basato sull'AI dopo che si era "*trasformato in un nazista*".²⁶
- Google ha ritirato la funzione di ricerca AI a causa di innumerevoli errori.²⁷
- Facebook ha dovuto chiudere i bot basati sull'AI dopo che questi si sono parlati nella loro lingua, non più comprensibile agli esseri umani.²⁸
- OpenAI ha visto utilizzare i suoi sistemi per phishing e truffe.²⁹
- La California ha vietato le auto a guida autonoma a seguito di frequenti problemi.³⁰

La mancanza di risultati accurati (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del GDPR) e la scarsa chiarezza del potere e dell'uso di tali sistemi fanno sì che il reclamante tema di veder ingerire i propri dati personali in un sistema che potrebbe in seguito essere usato anche contro di lui.

Il trattamento di dati personali a svantaggio dell'interessato è un altro fattore importante che porta ad avere un risultato negativo in relazione a qualsiasi test di bilanciamento.

4.5.6. Nessun diritto di opposizione o di cancellazione una volta che i dati personali sono stati utilizzati

Come già osservato al punto 3.5 più sopra, è probabile che i modelli di intelligenza artificiale non riescano a "disimparare" le informazioni con cui sono stati addestrati. È ampiamente condivisa l'opinione per cui sia "*virtualmente impossibile far sì che un modello di intelligenza artificiale*

²⁶ <https://www.cbsnews.com/news/microsoft-shuts-down-ai-chatbot-after-it-turned-into-racist-nazi/>

²⁷ <https://www.nytimes.com/2024/06/01/technology/google-ai-overviews-rollback.html>

²⁸ <https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/facebook-researchers-shut-down-ai-bots-that-started-speaking-in-a-language-unintelligible-to-humans-3876197.html>

²⁹ <https://tech.co/news/chatgpt-ai-scams-watch-out-avoid#phishing>

³⁰ <https://slate.com/business/2023/10/cruise-suspended-california-robotaxis-self-driving-cars-san-francisco.html>

'dimentichi' le cose che impara dai dati privati degli utenti" dopo che è stato addestrato su tali informazioni.³¹

Con riferimento ai “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*”, quali GrokAI o altre tecnologie simili sviluppate da xAI è che le opposizioni al trattamento possono avere efficacia effettiva solo con riferimento all'uso dei dati personali in futuro e non sull'uso dei dati personali che sono già stati ingeriti dal modello di intelligenza artificiale. In contrasto con gli articoli 17, paragrafo 1, lettera c), 19 e 21, paragrafo 1, del GDPR, ciò significa che, mentre nessun *nuovo* dato personale può più essere inserito in un sistema di intelligenza artificiale, Twitter non ha modo di cancellare i dati personali su cui il suo “*modello di intelligenza artificiale*” è già stato addestrato. Questo si presenta come chiaramente in contrasto con il “*diritto all'oblio*”, che per definizione richiede anche la cancellazione dei dati personali ottenuti in precedenza.

Il fatto che un simile utilizzo dei dati personali sembri (tecnicamente) irreversibile viola il diritto di opposizione a qualsiasi trattamento futuro ai sensi dell'Articolo 21 del GDPR.

Nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 *SCHUFA*, la CGUE ha già deciso che qualsiasi trattamento di dati personali (pubblici) deve terminare non appena i dati pubblicati vengono cancellati (in questo caso, entro 6 mesi). Il modo in cui Twitter allena i suoi modelli di intelligenza artificiale non consente la rimozione di tali dati una volta che i dati personali sono stati inseriti nel sistema.

Il fatto che il trattamento sia presumibilmente irreversibile è un altro fattore importante che di solito fa propendere per un esito negativo di qualsiasi test di bilanciamento.

4.5.7. X è stata designata come VLOP dalla Commissione europea.

Il 25 aprile 2023, la Commissione europea ha designato X, che vanta oltre 60 milioni di utenti attivi nell'UE, come piattaforma online di dimensioni molto grandi (c.d. “VLOP”) ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065.³² Questo è un altro segno del grandissimo potere di raccolta e trattamento dei dati che X ha sugli utenti dell'UE. Ciò evidenzia l'impatto pericoloso di questo trattamento illegale sul diritto fondamentale alla protezione dei dati di milioni di interessati dell'UE, i cui dati raccolti da X sono stati inconsapevolmente utilizzati per addestrare un'intelligenza artificiale alla quale essi non possono nemmeno accedere gratuitamente.

4.5.8. Caso tipico di “trattamento secondario” illimitato

A volte, l'uso di dati personali per una finalità strettamente correlata (ad esempio, la possibilità di utilizzare l'AI per applicare un filtro a una foto caricata) può essere in linea con le aspettative di un interessato e con le finalità del trattamento.

Tuttavia, l'utilizzo di tutti i dati personali (indipendentemente dalla finalità per cui sono stati condivisi o generati) per una finalità futura non dichiarata, individuata da Twitter attraverso qualsiasi forma di “*modelli di machine learning o di intelligenza artificiale*” attuali o futuri è un tipico caso di “trattamento secondario” non correlato, che il GDPR cerca esplicitamente di prevenire.

In quanto piattaforma di social media, progettata per condividere le informazioni degli utenti all'interno del suo ecosistema, è intuitivo che Twitter raccolga e tratti dati personali principalmente per fornire il servizio agli utenti. Questo è particolarmente vero per gli utenti che hanno creato i loro account nel 2007, quando Twitter è entrato nel mercato europeo. Nella sua

³¹ Vedi: <https://fortune.com/europe/2023/08/30/researchers-impossible-remove-private-user-data-delete-trained-ai-models/>; vedi anche: https://www.theregister.com/2019/07/15/ai_delete_data/

³² Si veda il comunicato stampa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2413

prima informativa sulla privacy, la finalità principale del trattamento dei dati era spiegata come segue:

“Our primary goals in collecting personally identifiable information are to provide you with the product and services made available through the Site, including, but not limited, to the Service, to communicate with you, and to manage your registered user account, if you have one.”

[Traduzione in italiano]: *“I nostri obiettivi principali nella raccolta di informazioni di identificazione personale sono quelli di fornire all'utente il prodotto e i servizi resi disponibili attraverso il Sito, incluso, ma non solo, il Servizio, di comunicare con l'utente e di gestire il suo account utente registrato, se ne ha uno.”³³*

Sebbene le informative sulla privacy di Twitter siano cambiate nel tempo, Twitter ha sottolineato che le attività di trattamento sono finalizzate a fornire i propri servizi agli utenti. In questo quadro, è evidente che l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale non rientra nella finalità iniziale del trattamento dei dati.

4.5.9. Aspettative degli interessati

Utilizzando X (ex Twitter), gli interessati hanno accettato di utilizzare un servizio che permette loro di condividere post, guardare foto di gatti o chattare con gli amici. Gli interessati (che potrebbero essersi iscritti anni fa) non si aspettavano che i dati personali inseriti in un social network sarebbero stati utilizzati nel 2024 per addestrare sistemi di intelligenza artificiale per finalità future non definite.³⁴

Come ha affermato la CGUE nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, al punto 117:

“A tal riguardo, occorre rilevare che, malgrado la gratuità dei servizi di un social network online quale Facebook, l'utente di quest'ultimo non può ragionevolmente attendersi che, senza il suo consenso, l'operatore di tale social network tratti i suoi dati personali a fini di personalizzazione della pubblicità. In tali circostanze, si deve ritenere che i diritti fondamentali e gli interessi di tale utente prevalgano sull'interesse dell'operatore a tale personalizzazione della pubblicità mediante la quale egli finanzia la sua attività, cosicché il trattamento da quest'ultimo effettuato a tali fini non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD.”

Tra il 2007 e il maggio 2018, Twitter ha chiaramente affermato nella sua informativa sulla privacy³⁵ che la finalità principale dei servizi di Twitter era quella di aiutare gli utenti a *“condividere informazioni con il mondo”*. L'aspettativa degli utenti di Twitter era che le attività di trattamento si estendessero alla loro condivisione intenzionale di dati con altri nel contesto di un social network, non che le loro informazioni venissero utilizzate per addestrare un'intelligenza artificiale.

Inoltre, come indicato in 4.5.8 più sopra, per anni l'informativa sulla privacy di Twitter ha collegato la finalità di miglioramento dei servizi con i servizi esistenti, indicando chiaramente un ambito limitato di potenziale miglioramento.³⁶ Una tale finalità del trattamento non potrebbe

³³ Datato 14 maggio 2007.

³⁴ Cfr. Considerando 47 GDPR: “[...] In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. [...]”

³⁵ Politiche sulla privacy applicabili alle attività di trattamento dei dati prima dell'entrata in vigore del GDPR.

³⁶ Ad esempio: Informativa sulla privacy di Twitter, in vigore dal 18 giugno 2017: *“Potremmo usare e conservare informazioni sulla tua posizione per dotare i nostri Servizi di maggiori funzionalità, ad esempio permettendoti di twittare la tua posizione, oltre che migliorare e personalizzare i Servizi inserendo, ad esempio, contenuti più pertinenti, come tendenze locali, storie, annunci e suggerimenti sulle persone da seguire.”*

ragionevolmente coprire la creazione e la formazione di un servizio o di una tecnologia completamente *nuovi*, come un sistema avanzato di intelligenza artificiale.

Prima del settembre 2023, quando l'informativa sulla privacy è stata aggiornata per includere un riferimento ai “*modelli di intelligenza artificiale*”, gli interessati non avevano alcuna “ragionevole aspettativa” che i loro dati personali sarebbero stati trattati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. La stragrande maggioranza degli utenti di X nell'UE - *almeno* 60,9 milioni di utenti attivi - erano sulla piattaforma prima del settembre 2023³⁷ e quindi non erano assolutamente a conoscenza di questo potenziale utilizzo.

4.5.10. Standard di settore

Mentre gli standard di settore ai sensi del GDPR rappresentano una “soglia minima” di rispetto del regolamento (dato che molti titolari del trattamento non lo rispettano), la maggior parte dei sistemi attualmente conosciuti (che possono già essere altamente problematici in relazione al GDPR) sono formati con dati dedicati che sono stati ottenuti dal titolare del trattamento (ad esempio, scansioni di strade per le auto a guida autonoma), informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio, web scraping) o sono altrimenti limitati nel campo di applicazione.

La pratica industriale più simile a quella in esame è quella di Meta, che nel maggio 2024 ha annunciato che entro un mese avrebbe iniziato ad addestrare la sua tecnologia di intelligenza artificiale utilizzando i dati personali degli interessati dell'UE presenti sulle piattaforme Meta. In risposta ai reclami del GDPR riguardanti i piani di Meta di utilizzare i post e l'impegno degli interessati dell'UE/SEE sulle sue piattaforme per addestrare l'intelligenza artificiale di Meta, Meta ha annunciato che non avrebbe proceduto a tale addestramento nell'UE.³⁸ A parte la decisione di Meta, non siamo a conoscenza di alcun social network o altro titolare del trattamento che rivolga i suoi servizi ai consumatori che utilizzi tutti i dati personali disponibili per lo sviluppo di sistemi di IA.

Inoltre, Twitter non ha mai annunciato che avrebbe usato i dati personali degli interessati dell'UE per addestrare Grok o altri “*modelli di machine learning o di intelligenza artificiale*” di xAI. Non ha fornito agli interessati dell'UE/SEE l'opportunità di rinunciare all'utilizzo dei loro dati per addestrare simili modelli. Ha invece iniziato l'addestramento senza avvisare gli interessati, fornendo solo un opt-out nascosto (si veda il punto 3.2.2) e a posteriori, che non consente agli interessati di cancellare retroattivamente i dati personali utilizzati dal modello (si veda il punto 4.5.6).

4.5.11. Twitter non supera il test di bilanciamento generale

Data l'iniziale raccolta illecita di dati personali, la quantità eccezionalmente grande e illimitata di dati personali (inclusi, apparentemente, i dati non pubblici), la natura altamente rischiosa della tecnologia coinvolta, l'impossibilità di opporsi o di cancellare i dati una volta che essi sono già stati

Informativa sulla privacy di Twitter, in vigore dal 16 novembre 2010: “*We do this to help improve our Services, including advertising, and to be able to share aggregate click statistics such as how many times a particular link was clicked on.*”. [In italiano]: “*Lo facciamo per contribuire a migliorare i nostri Servizi, compresa la pubblicità, e per poter condividere statistiche aggregate sui clic, come ad esempio il numero di volte in cui un particolare link è stato cliccato*”.

³⁷ Tra luglio 2023 e agosto 2024, il numero di titolari di account X attivi è aumentato di 0,9 milioni. Anche se non possiamo confermare con precisione quanti utenti hanno creato account durante questo periodo o hanno riattivato il loro utilizzo solo nell'ultimo anno, questi dati indicano che il numero di *nuovi* utenti dall'agosto 2023 è estremamente basso rispetto agli oltre 60 milioni di utenti attivi prima di tale data. Si noti inoltre che questo numero comprende solo gli utenti *attivi* e non tiene conto di un numero significativo di utenti che non sono più attivi da diversi anni ma che hanno ancora un account.

³⁸<https://www.theguardian.com/technology/article/2024/jul/18/meta-release-advanced-ai-multimodal-llama-model-eu-facebook-owner>

utilizzati, il potere di mercato sproporzionato che Twitter esercita sui propri utenti, l'esistenza di un ulteriore trattamento chiaramente non correlato a quello originario, un ambito di trattamento che va ben oltre le aspettative dell'interessato e persino la mancanza di conformità agli standard (minimi) di settore, Twitter non supera il test di bilanciamento e di conseguenza non può invocare l'interesse legittimo ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) GDPR.

4.6. Violazione dell'Articolo 12 del GDPR

Twitter non fornisce informazioni *“in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile”* ai sensi dell'Articolo 12 del GDPR, né informa il reclamante con un *“linguaggio semplice e chiaro”*. Al contrario, Twitter tenta di occultare le informazioni rilevanti e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, così come illustrato al punto 4.1.1.

Inoltre, come discusso in 3.2.2 più sopra, Twitter cerca di dissuadere gli interessati dall'esercitare i loro diritti adottando una procedura complessa, invece di permettere all'interessato di opporsi *“con un solo clic”*. L'utente deve superare 7 diversi passaggi per potersi semplicemente opporre. In questo modo, Twitter agisce in violazione dell'Articolo 12(2) GDPR, che richiede ai titolari del trattamento di *“facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato”*.

4.7. Violazione dell'Articolo 13 del GDPR

Come già evidente da quanto illustrato ai punti 3.1 più sopra e 4.1.1, la nuova informativa sulla privacy di Twitter viola l'articolo 13 del GDPR, in quanto non include diversi elementi di questo articolo:

- Twitter non informa il reclamante sull'esatta finalità del trattamento, facendo invece ampio riferimento a una serie di finalità vaghe, che potrebbero essere utilizzate per giustificare praticamente qualsiasi tipo di *“modello di machine learning ed intelligenza artificiale”*. Invece, la comunicazione delle finalità specifiche è obbligatoria ai sensi dell'Articolo 13(1)(c) del GDPR.
- Twitter avrebbe dovuto informare gli interessati su quale sia il presunto interesse legittimo che persegue nel trattamento, ai sensi dell'Articolo 13(1)(d) GDPR. Invece, Twitter informa gli interessati solo sui mezzi tecnici (*“modelli di machine learning o intelligenza artificiale”*). Inoltre, il titolare del trattamento non informa gli interessati italiani di queste modifiche nella versione italiana del sito.
- L'informativa sulla privacy di Twitter non fornisce alcuna informazione sulla durata del trattamento né sui criteri utilizzati per determinarla, come indicato nella sezione 4.1.5 più sopra del reclamo, violando quindi l'Articolo 13(2)(a) GDPR.

Pertanto, Twitter agisce in violazione di molteplici elementi dell'Articolo 13 del GDPR.

4.8. Violazione degli Articoli 17(1)(c), 19 e 21(1) GDPR

Come dimostrato al punto 3.5 più sopra, qualsiasi opposizione o altra constatazione che il trattamento di dati personali stia avvenendo senza base giuridica all'interno di un sistema di intelligenza artificiale non porterebbe alla fine del trattamento *quando i dati sono già stati “ingeriti” dal sistema*. Ciò è contrario al *“diritto all'oblio”* e limita i diritti dell'interessato di cui agli Articoli 17, 19 e 21(1) GDPR ad un *mero diritto a non veder trattati altri dati*.

4.9. Violazione dell'Articolo 25 GDPR

Dalla documentazione fornita da Twitter, appare evidente che Twitter non ha adottato alcuna misura tecnica e organizzativa per:

- limitare il trattamento dei dati personali o l'impatto sui diritti fondamentali dell'interessato (come un sistema di "opt-in" o la fornitura agli interessati di chiare modalità di controllo sui propri dati personali),
- implementare un approccio pratico di minimizzazione dei dati,
- limitare il trattamento solo ai dati personali strettamente "necessari",
- limitare il trattamento a dati personali pseudonimizzati o a dati anonimizzati,

o qualsiasi altra misura pubblicamente disponibile e applicabile. Non avendolo fatto, Twitter ha anche violato i suoi doveri ai sensi dell'Articolo 25 GDPR ("protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita"), dichiarando semplicemente che i dati personali di tutti i suoi utenti in tutto il mondo sono il "nuovo petrolio" per lo sviluppo di qualsiasi futuro sistema di intelligenza artificiale.

5. RICHIESTE

Sulla base degli elementi di fatto e di diritto sopra rappresentati, e di qualsiasi altro elemento di fatto o di diritto che possa emergere nel corso del procedimento, *noyb* presenta le richieste di seguito illustrate.

5.1. Obbligo di provvedere

La CGUE ha ripetutamente affermato che le autorità di controllo hanno un dovere positivo di agire se vengono a conoscenza di una violazione del GDPR. Nella causa C-311/18 *Schrems II* la CGUE ha dichiarato, al punto 111:

"Ai fini della trattazione dei reclami presentati, l'articolo 58, paragrafo 1, del RGDP conferisce a ciascuna autorità di controllo significativi poteri di indagine. Siffatta autorità, ove, al termine della sua indagine, ritenga che l'interessato, i cui dati personali sono stati trasferiti verso un paese terzo, non goda in quest'ultimo di un livello di protezione adeguato, è tenuta, in applicazione del diritto dell'Unione, a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata, e ciò indipendentemente dall'origine o dalla natura di tale inadeguatezza. A tal fine, l'articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l'autorità di controllo può adottare."

Nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 *SCHUFA*, la CGUE ha ulteriormente evidenziato, al punto 57, che:

"Ai fini del trattamento dei reclami presentati, l'articolo 58, paragrafo 1, del RGDP conferisce a ciascuna autorità di controllo significativi poteri di indagine. Quando una siffatta autorità constata, al termine della sua indagine, una violazione delle disposizioni di tale regolamento, essa è tenuta a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all'inadeguatezza constatata. A tal fine, l'articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l'autorità di controllo può adottare".

Nella causa C-768/21 *Land Hessen*, l'AG Pikamäe, al punto 82 delle sue conclusioni, ha affermato che:

"[...] l'autorità di controllo ha l'obbligo di intervenire quando constata una violazione dei dati personali in sede di esame di un reclamo. In particolare, essa è tenuta a definire la o le misure"

correttive più adeguate a porre rimedio alla violazione e far rispettare i diritti dell'interessato. [...]"

Un risultato analogo può essere tratto dal dovere generale delle autorità pubbliche di difendere i diritti fondamentali sanciti dal diritto primario dell'Unione Europea, come il diritto alla protezione dei dati di cui all'articolo 8 della Carta. Di conseguenza, non c'è dubbio che qualsiasi autorità di controllo abbia il dovere di agire in questo caso.

5.2. Indagine ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del GDPR

Poiché alcuni dettagli del trattamento effettuato da Twitter non sono chiari, con la presente *noyb* chiede un'indagine completa, utilizzando tutti i poteri previsti dall'Articolo 58(1) del GDPR, che dovrebbe includere almeno le seguenti fasi:

- Chiarimenti sui concreti “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*” che il titolare sta utilizzando o che intende utilizzare.
- Chiarimenti sui dati personali che saranno inseriti in tali sistemi.
- Chiarimenti su come Twitter intenda separare i dati personali UE/SEE, i dati che rientrano nell'Articolo 9 del GDPR e i dati per i quali gli utenti hanno esercitato una scelta (opt-in o opt-out) dai dati degli interessati che hanno preso la decisione opposta.
- Chiarimenti sulle opzioni date agli interessati per esercitare il “diritto all'oblio” ai sensi dell'Articolo 17 GDPR, ma anche altri diritti del GDPR (come il diritto di accesso o di rettifica) una volta che i dati personali vengono inseriti in tali sistemi.
- Richiedere al titolare quale valutazione abbia condotto circa la sussistenza di un interesse legittimo ai sensi dell'Articolo 6(1)(f) del GDPR.
- Richiedere che vengano prodotti i registri delle attività di trattamento ai sensi dell'Articolo 30 del GDPR.
- Richiedere la documentazione riguardante una qualsiasi valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (di cui all'Articolo 35 GDPR) che Twitter avrebbe dovuto svolgere con riguardo a questi sistemi.

5.3. Limitazione preventiva delle attività di trattamento ai sensi dell'Articolo 58(2) GDPR

Date le circostanze eccezionali di questo caso (vedi sotto), *noyb* chiede che venga ordinata la limitazione delle attività di trattamento in esame, ai sensi dell'Articolo 58(2) GDPR in combinato disposto con la “Procedura d'urgenza” di cui all'Articolo 66 GDPR.

5.3.1. Le condizioni richieste dall'Articolo 66(1) GDPR sono soddisfatte

Come indicato al punto 3.2 più sopra, Twitter ha già iniziato a utilizzare i dati personali del reclamante per l'allenamento di alcuni “*modelli di machine learning o intelligenza artificiale*”. Ciò significa che i dati personali dell'interessato e di oltre 60 milioni di altri utenti vengono trattati da Twitter per addestrare simili modelli. Questo trattamento, che costituisce una “circostanza eccezionale”, è illecito secondo quanto indicato nella Sezione precedente. Come illustrato nel presente reclamo, l'ulteriore trattamento da parte di Twitter può compromettere gravemente i diritti e le libertà dell'interessato.

5.3.2. Nessuna minaccia imminente per Twitter e limitazione a tre mesi

D'altro canto, anche se le autorità di controllo dovessero (contrariamente a quanto suggerito dalla giurisprudenza) ritenere, in seguito, che l'approccio di Twitter fosse in realtà legale, una

limitazione provvisoria delle attività di trattamento equivarrebbe semplicemente a un “ritardo” nelle operazioni di trattamento,

Ai sensi dell'Articolo 66(1) del GDPR, qualsiasi misura d'urgenza è inoltre limitata a tre mesi, il che darebbe a Twitter il tempo di spiegare come questo approccio sia legale.

5.3.3. Un rimedio attraverso la normale procedura di reclamo non è probabile

Dato che:

- I casi che *noyb* ha presentato all'autorità di controllo irlandese hanno richiesto in media più di 1 anno e 4 mesi,
- qualsiasi causa contro altre piattaforme di social media che rivendicano il loro stabilimento principale in Irlanda non ha finora avuto alcun risultato reale (poiché le decisioni non sono state eseguite, sono state rinviate o sono ancora in attesa di appello),
- Twitter sta chiaramente violando i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, rivendicando un “interesse legittimo” di cui non è nemmeno dotata quando utilizza gli stessi dati per finalità pubblicitarie (interne),
- Twitter ha già “ingerito” i dati personali di oltre 60 milioni di utenti dell'UE/SEE per addestrare il proprio modello di intelligenza artificiale a loro insaputa e in modo irreversibile,
- Twitter sta chiaramente violando più di dieci disposizioni del GDPR e
- L'impatto sul diritto alla protezione dei dati è enorme,

è urgentemente necessario e appropriato limitare immediatamente qualsiasi ulteriore utilizzo dei dati personali di oltre 60 milioni di persone nell'UE/SEE fino a quando le questioni sollevate in questo reclamo non saranno sufficientemente indagate e decise.

5.3.4. La procedura d'urgenza è disponibile ad ogni autorità di controllo

Infine, va notato che la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66 del GDPR è disponibile ad ogni autorità di controllo e non solo all'autorità di controllo capofila. Infatti, l'articolo 66 del GDPR stabilisce che, in circostanze eccezionali e qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati (requisiti che sono soddisfatti nel caso in esame), un'autorità di controllo possa agire “in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65 o alla procedura di cui all'articolo 60”. Per le ragioni discusse in precedenza al punto 5.3.3, questa necessità urgente di agire è sussistente nel caso di specie.

La giurisprudenza della CGUE condivide l'idea che l'articolo 66 introduca una deroga al meccanismo dello “sportello unico”. Nella causa C-645/19, *Facebook Ireland e altri*, ha stabilito che “il regolamento 2016/679 prevede eccezioni al principio della competenza decisionale dell'autorità di controllo capofila nell'ambito del meccanismo dello «sportello unico»” (punto 57) e che una di queste eccezioni si trova nell'Articolo 66 (punto 59).

Pertanto, da quanto sopra e dal dovere di azione di ogni autorità di controllo (cfr. 5.1), deriva che l'autorità di controllo adita dovrebbe adottare immediatamente misure provvisorie senza la necessità di attendere l'autorità di controllo capofila.

5.4. Poteri correttivi ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del GDPR

Anche prima che qualsiasi indagine possa giungere a una conclusione finale, esortiamo l'autorità a prendere misure imminenti e preliminari (o, *almeno*, a farle adottare all'autorità capofila tramite gli articoli da 60 a 62 del GDPR) al fine di garantire che Twitter non prosegua ulteriormente il trattamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Rivolgere immediatamente un avvertimento ai sensi dell'Articolo 58(2)(a) GDPR, evidenziando l'illegittimità del trattamento previsto;
- Ordinare a Twitter di interrompere il trattamento dei dati personali degli utenti interessati per finalità di intelligenza artificiale ai sensi dell'Articolo 58(2)(d) e (f) del GDPR.

5.5. Sanzioni

Riteniamo che le violazioni da parte di Twitter degli Articoli 5(1) e (2), 6(1), 6(4), 9(1), 12(1) e (2), 13(1) e (2), 17(1)(c), 18(1)(d), 19, 21(1) e 25 del GDPR costituiscano complessivamente una chiara violazione intenzionale delle norme in materia di protezione dei dati, soprattutto alla luce del lungo elenco di precedenti decisioni della CGUE, dell'EPDB e delle autorità di controllo. Notiamo che l'Articolo 83(1) del GDPR richiede che le Autorità di controllo emettano sanzioni che siano "*efficaci, proporzionate e dissuasive*".